

# DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

---

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 23/05/2013

Numero: 12831

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO	Massimo	-	Presidente	-
Dott. PARZIALE	Ippolisto	-	Consigliere	-
Dott. GIUSTI	Alberto	-	rel. Consigliere	-
Dott. CARRATO	Aldo	-	Consigliere	-
Dott. SCALISI	Antonino	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.N., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale notarile, dall'Avv. PORZIO Mario, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Romano Pomarici in Roma, via Crescenzo, n. 103;

- ricorrente -

contro

P.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. IODICE Antonio, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Sergio Falcone in Roma, via Monte Santo, n. 14;

- controricorrente -

e nei confronti di:

C.M.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 850 in data 15 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; udito l'Avv. Alessandro Ardizzi, per delega dell'Avv. Antonio Iodice; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## Fatto

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza in data 22 maggio 2002, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellamare di Stabia, accolse la domanda subordinata di P.A.M. e dichiarò legittima la sospensione dell'esecuzione della prestazione ad essa facente capo relativamente alla scrittura privata del 7 maggio 1998, con cui la P. aveva promesso di vendere il pacchetto azionario della s.p.a. Pastificio Afeltra a lei spettante in favore di M. C. e di D.M.N., per il pattuito prezzo di L. 2.900.000.000 rateizzato in 58 mensilità di pari importo, e dichiarò i convenuti decaduti dal beneficio del termine previsto a loro favore, condannandoli a pagare immediatamente quanto dovuto in forza della detta scrittura privata, detratto quanto eventualmente già pagato, oltre interessi.

2. - La Corte d'appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 marzo 2006, ha rigettato il gravame del C. e del D.M..

2.1. - La Corte territoriale ha rilevato che la scrittura privata prevedeva il pagamento dell'importo

di L. 2.900.000.000 in un'unica soluzione nel caso di "mancato trasferimento dell'immobile descritto sub F del contratto preliminare, promesso in vendita dalla società Afeltra alla Zeus Immobiliare, per causa non imputabile a questa ultima"; e che, risultando "il mancato trasferimento dell'immobile attribuibile all'intervenuto fallimento della società Afeltra, sono venute a prendere vigore le pattuizioni previste sub 2 della menzionata scrittura privata (e pertanto il diverso prezzo nella misura di L. 2.900.000.000 ed in un'unica soluzione)".

Dalla situazione di grave dissesto della società Afeltra, con la revoca di tutti gli affidi a seguito del fallimento della stessa, la Corte di Napoli ha tratto, al pari del primo giudice, due conseguenze: la prima che il dissesto della società si è ripercosso sul patrimonio dei promissari acquirenti, garanti per la società; e la seconda che la creditrice Banca di Roma ha ritenuto inadeguato il patrimonio personale dei medesimi garanti, si da non accogliere le proposte per il rientro concordato delle esposizioni, ed ha disposto l'immediato rientro delle stesse.

La Corte distrettuale ha sottolineato che "nessuna confusione" vi è stata da parte del Tribunale "tra la situazione della società e quella personale dei convenuti", avendo il primo giudice correttamente rilevato che lo stato di decozione del Pastificio Afeltra si era riversato sui convenuti, non certo perchè soci, ma perchè garanti, il patrimonio di questi ultimi essendosi rivelato insufficiente alla luce del rifiuto della Banca di Roma di consentire un rientro concordato delle esposizioni. Ciò ha trovato ulteriore conferma - ha proseguito la Corte d'appello - nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso a carico dei convenuti, quali garanti del Pastificio, per la somma di L. 4.708.310.381, oltre interessi.

Infine, il giudice del gravame ha osservato che "la P., nella scrittura privata del 7 maggio 1998, aveva assunto l'obbligo di vendere le azioni fiduciariamente intestate a terze persone che sono rimaste estranee a detta scrittura, per cui già dall'inizio la sua prestazione viene a configurarsi quale promessa del fatto del terzo con la conseguenza poi che nessun inadempimento va ravvisato nella condotta della P." di "trasferimento a terzi" (e cioè prima al marito D.C. che le avrebbe poi rivendute alla società Alivest) delle azioni promesse in vendita agli appellanti.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il D. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 aprile 2007, sulla base di due motivi.

La P. ha resistito con controricorso, mentre l'altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

## **Diritto**

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1375, 1366 e 1374 cod. civ., anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., artt. 6.2.2. e segg. dei Principi Unidroit per i contratti commerciali internazionali e 6:111 dei Principi di diritto europeo dei contratti, nonché carenza e difetto di motivazione, comunque erronea e contraddittoria), il ricorrente pone il quesito "se, in presenza di un contratto preliminare di vendita di azioni di società di capitali, la circostanza (pacifica e non contestata) della dichiarazione di fallimento della società intervenuta successivamente alla stipula del contratto possa essere ritenuta (in difetto di una specifica deduzione della parte istante) quale causa di avveramento di una condizione del contratto il cui verificarsi sia contestato dalla parte alla cui obbligazione tale condizione sia apposta e non risulti provato dall'altra parte o piuttosto si configuri, secondo quanto dedotto dalla parte che l'ha invocata, come sopravvenienza non imputabile idonea a determinare la materiale impossibilità di esecuzione del contratto per intervenuto mutamento della consistenza della res vendita o comunque tale da comportare una obiettiva alterazione dell'equilibrio sinallagmatico ed una significativa sproporzione tra il prezzo pattuito ed il valore effettivo del bene promesso in vendita

che giustifichi l'intervento adeguatore e correttivo del giudice per il riequilibrio delle reciproche prestazioni ed il ripristino della congruità e proporzionalità dello scambio contrattuale e/o per la riconduzione del contratto ad equità".

1.1. - La censura è infondata, per la parte in cui non è inammissibile.

Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle azioni della stessa società, poichè l'art. 2448 cod. civ., nel testo *ratione temporis* applicabile, anteriore alla riforma del diritto societario, prevede che la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicchè la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) e della sua organizzazione sociale conferisce, di per sè, natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione e, quindi, consente che abbia corso un negozio il cui effetto è quello di impegnare alla stipulazione di un contratto definitivo rivolto ad operare la sostituzione di un soggetto ad un altro nella qualità di socio e nella titolarità delle azioni (cfr. Cass., Sez. 1, 4 dicembre 1992, n. 12928; Cass., Sez. 1, 6 agosto 1998, n. 7693;

Cass., Sez. 1, 7 maggio 1999, n. 4584; Cass., Sez. 1, 11 ottobre 1999, n. 11361).

Quanto, poi, alla deduzione dell'obiettivo squilibrio del sinallagma contrattuale, sopravvenuto alla stipulazione del preliminare, la doglianza, così come formulata, è assolutamente generica, e come tale inammissibile, non essendo neppure accompagnata dalla indicazione del se lo squilibrio tra le prestazioni sia dovuto ad un evento straordinario ed imprevedibile, non rientrante nell'ambito della normale alea contrattuale: indicazione tanto più necessaria, ove si consideri che nella specie i promissari non erano estranei alla compagine sociale, essendo già soci di fatto della società e garanti della medesima.

2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1186 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 1460 cod. civ. e 2932 cod. civ.; carenza e difetto di motivazione, comunque erronea e contraddittoria, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5) il ricorrente sostiene - formulando un que-sito di diritto in tal senso - che, "in presenza di un contratto preliminare di vendita, l'accoglimento della domanda (subordinata) di condanna del promissario acquirente all'immediato pagamento dell'intero corrispettivo pattuito postula la prova che la parte richiedente abbia offerto (o fatto offrire) l'esecuzione della prestazione a suo carico e debba pertanto essere escluso ove sia fornita la prova dell'illegittimo ed ingiustificato rifiuto della parte promittente venditrice alla stipulazione del contratto definitivo ed al trasferimento del bene promesso in vendita".

2.1. - La censura è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto che la correda. Esso, infatti, da per presupposto che sia stato dimostrato "l'illegittimo ed ingiustificato rifiuto della parte promittente venditrice alla stipulazione del contratto definitivo ed al trasferimento del bene promesso in vendita", laddove, dalla sentenza impugnata, che ha escluso che sussista l'inadempimento della promittente per avere intestato fiduciarmente a terze persone le azioni promesse in vendita, tale circostanza non emerge affatto.

Ne consegue che l'interrogativo posto a conclusione del motivo, non rapportandosi alla vicenda dedotta in lite, non consente l'individuazione effettiva di una *quaestio iuris* sulla quale il giudice di legittimità sia chiamato a pronunciarsi (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 11.200, di cui Euro 11.000 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013

Note

**Utente:** Universit? Milano

www.iusexplorer.it - 10.10.2013

---

© Copyright Giuffrè 2013. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156